

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 3110**

“Conversione in legge del
decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, recante disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e
la competitività”

Vol. IV - Sintesi del contenuto

febbraio 2012
n. 328/IV



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Reggente ufficio:

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 3110

“Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”

Vol. IV - Sintesi del contenuto

febbraio 2012

n. 328/IV

Avvertenza

Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 dello stesso 24 gennaio, è stato presentato per la conversione il giorno medesimo al Senato (Atto Senato 3110) ed è stato assegnato il 26 gennaio per l’esame in sede referente alla Commissione Industria, commercio, turismo, previ pareri di tutte le altre Commissioni permanenti, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Questo *dossier*, che illustra il testo del decreto-legge, è così articolato:

- n. 328/I: indice per materia del decreto-legge;
- n. 328/II: testi a fronte delle novelle alla legislazione vigente;
- n. 328/III - tomo 1: schede di lettura illustrative dell'articolato - Titolo I (Concorrenza - articoli 1-40);
- n. 328/III - tomo 2: schede di lettura illustrative dell'articolato - Titoli II (Infrastrutture - articoli 41-67) e III (Europa - articoli 68-97);
- n. 328/IV: sintesi del contenuto del decreto-legge.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	15
Articolo 1 <i>(Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese)</i>	17
Articolo 2 <i>(Tribunale delle imprese)</i>	18
Articolo 3 <i>(Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata)</i>	19
Articolo 4 <i>(Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali)</i>	20
Articolo 5 <i>(Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)</i>	20
Articolo 6 <i>(Norme per rendere efficace l'azione di classe)</i>	20
Articolo 7 <i>(Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive)</i>	21
Articolo 8 <i>(Contenuto delle carte di servizio)</i>	21
Articolo 9 <i>(Disposizioni sulle professioni regolamentate)</i>	21
Articolo 10 <i>(Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi)</i>	22
Articolo 11 <i>(Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci)</i>	23
Articolo 12 <i>(Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti)</i>	24
Articolo 13 <i>(Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili)</i>	25

Articolo 14	
	<i>(Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese)</i>25
Articolo 15	
	<i>(Disposizioni in materia di separazione proprietaria)</i>26
Articolo 16	
	<i>(Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche)</i>26
Articolo 17	
	<i>(Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti)</i>27
Articolo 18	
	<i>(Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati)</i>28
Articolo 19	
	<i>(Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti)</i>28
Articolo 20	
	<i>(Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)</i>29
Articolo 21	
	<i>(Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica)</i>29
Articolo 22	
	<i>(Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell'energia elettrica e del gas)</i>30
Articolo 23	
	<i>(Semplificazione delle procedure per l'approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale)</i>30
Articolo 24	
	<i>(Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari)</i>31
Articolo 25	
	<i>(Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali)</i>32
Articolo 26	
	<i>(Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e recupero degli imballaggi)</i>33
Articolo 27	
	<i>(Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base)</i>34

Articolo 28	
	<i>(Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari) 34</i>
Articolo 29	
	<i>(Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica)..... 34</i>
Articolo 30	
	<i>(Repressione delle frodi)..... 35</i>
Articolo 31	
	<i>(Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada)..... 35</i>
Articolo 32	
	<i>(Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni) 36</i>
Articolo 33	
	<i>(Sanzioni per frodi assicurative nelle false attestazioni di invalidità o di danni alle cose derivanti da incidenti stradali)..... 36</i>
Articolo 34	
	<i>(Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto)..... 37</i>
Articolo 35	
	<i>(Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica)..... 37</i>
Articolo 36	
	<i>(Regolazione indipendente in materia di trasporti) 38</i>
Articolo 37	
	<i>(Misure per il trasporto ferroviario) 38</i>
Articolo 38	
	<i>(Pertinenze delle strade)..... 39</i>
Articolo 39	
	<i>(Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore)..... 39</i>
Articolo 40	
	<i>(Disposizioni in materia di carta di identità e in materia di anagrafe della popolazione residente all'estero e l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti)..... 39</i>

Articolo 41	
	<i>(Emissioni di obbligazioni da parte delle società di progetto - project bond).....</i>
	<i>41</i>
Articolo 42	
	<i>(Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche).....</i>
	<i>41</i>
Articolo 43	
	<i>(Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie).....</i>
	<i>41</i>
Articolo 44	
	<i>(Contratto di disponibilità).....</i>
	<i>42</i>
Articolo 45	
	<i>(Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico).....</i>
	<i>42</i>
Articolo 46	
	<i>(Disposizioni attuative del dialogo competitivo).....</i>
	<i>42</i>
Articolo 47	
	<i>(Riduzione importo "opere d'arte" per i grandi edifici - modifiche alla legge n. 717/1949).....</i>
	<i>42</i>
Articolo 48	
	<i>(Norme in materia di dragaggi).....</i>
	<i>42</i>
Articolo 49	
	<i>(Utilizzo terre e rocce da scavo).....</i>
	<i>43</i>
Articolo 50	
	<i>(Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche).....</i>
	<i>44</i>
Articolo 51	
	<i>(Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni).....</i>
	<i>44</i>
Articolo 52	
	<i>(Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti).....</i>
	<i>44</i>
Articolo 53	
	<i>(Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali).....</i>
	<i>44</i>
Articolo 54	
	<i>(Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pubbliche).....</i>
	<i>45</i>

Articolo 55	
	<i>(Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo)</i> 45
Articolo 56	
	<i>(Norma nel settore edilizio)</i> 45
Articolo 57	
	<i>(Ripristino IVA per housing sociale)</i> 45
Articolo 58	
	<i>(Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa)</i> 46
Articolo 59	
	<i>(Extrageffito IVA per le società di progetto per le opere portuali)</i> 46
Articolo 60	
	<i>(Regime doganale delle unità da diporto)</i> 46
Articolo 61	
	<i>(Anticipo recupero accise per autotrasportatori)</i> 47
Articolo 62	
	<i>(Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari)</i> 47
Articolo 63	
	<i>(Attivazione nuovi "contratti di filiera")</i> 48
Articolo 64	
	<i>(Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929)</i> 48
Articolo 65	
	<i>(Impianti fotovoltaici in ambito agricolo)</i> 48
Articolo 66	
	<i>(Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola)</i> 49
Articolo 67	
	<i>(Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca)</i> 49
Articolo 68	
	<i>(Repertorio nazionale dei dispositivi medici)</i> 49
Articolo 69	
	<i>(Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi)</i> 50
Articolo 70	
	<i>(Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese in particolari aree)</i> 50

Articolo 71	
<i>(Oggetto e ambito di applicazione)</i>	50
Articolo 72	
<i>(Definizioni)</i>	51
Articolo 73	
<i>(Autorità nazionale di vigilanza)</i>	51
Articolo 74	
<i>(Reti aeroportuali)</i>	51
Articolo 75	
<i>(Non discriminazione)</i>	51
Articolo 76	
<i>(Determinazione diritti aeroportuali. Consultazione)</i>	51
Articolo 77	
<i>(Trasparenza)</i>	52
Articolo 78	
<i>(Norme di qualità)</i>	52
Articolo 79	
<i>(Differenziazione dei servizi)</i>	52
Articolo 80	
<i>(Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva)</i>	52
Articolo 81	
<i>(Aeroporti militari aperti al traffico civile)</i>	52
Articolo 82	
<i>(Clausola di invarianza finanziaria)</i>	52
Articolo 83	
<i>(Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)</i>	53
Articolo 84	
<i>(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107)</i>	53
Articolo 85	
<i>(Sperimentazioni cliniche multicentriche)</i>	53
Articolo 86	
<i>(Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione)</i>	53
Articolo 87	
<i>(Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti)</i>	54

Articolo 88	
	<i>(Applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi per le società, a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione)</i>
	<i>54</i>
Articolo 89	
	<i>(Pagamento delle somme dovute all'Unione europea in relazione ad aiuti di Stato concessi illegittimamente in materia di contratti di formazione e lavoro).....</i>
	<i>55</i>
Articolo 90	
	<i>(Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese)</i>
	<i>55</i>
Articolo 91	
	<i>(Modifiche alla disciplina del trasferimento all'estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura d'infrazione n. 2010/4141).....</i>
	<i>56</i>
Articolo 92	
	<i>(Tutela procedimentale dell'operatore in caso di controlli eseguiti successivamente all'effettuazione dell'operazione)</i>
	<i>56</i>
Articolo 93	
	<i>(Preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o committente dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica).....</i>
	<i>56</i>
Articolo 94	
	<i>(Domanda di sgravio dei diritti doganali).....</i>
	<i>57</i>
Articolo 95	
	<i>(Modifiche alla unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie).....</i>
	<i>57</i>
Articolo 96	
	<i>(Residenza OICR)</i>
	<i>57</i>
Articolo 97	
	<i>(Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286)</i>
	<i>57</i>

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese)

Per rendere effettivamente libera l'iniziativa economica privata, in condizioni di completa parità fra tutti i soggetti economici presenti e futuri, il **comma 1** delimita la sopravvivenza delle norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione - per l'avvio di un'attività economica - solo a quelle il cui contenuto sia giustificato da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità.

Il **comma 2** ribadisce che le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche vanno in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario.

Superando i precedenti meccanismi (articolo 29, commi 1-*bis* e 2-4 D.L. 6 luglio 2011, n. 98; articolo 3 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138; articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201), il **comma 3** individua un nuovo meccanismo di rimozione dall'ordinamento delle norme statali in contrasto coi menzionati principi, autorizzando il Governo ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti di delegificazione finalizzati ad individuare le attività che necessitano di un preventivo atto di assenso e a disciplinare i requisiti per l'esercizio delle altre attività, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo *ex post* da parte dell'amministrazione, secondo i criteri ed i principi direttivi individuati dal citato articolo 34 del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 e nel rispetto dei commi 1 e 2.

Il **comma 4** pone l'obbligo di adeguamento delle Regioni, delle Province e dei Comuni ai principi sopra indicati entro il 31 dicembre 2012. La clausola di cedevolezza era già operativa, almeno per gli ambiti - per lo più sovrapponibili all'attuale normazione - già toccati dalla L. 248/06 e dal D.Lg. 59/10; stavolta si fissa la scadenza del 31 dicembre 2012 e si sottopone la modalità dell'adempimento dell'ente locale ad una valutazione che incide su meccanismi di premialità aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente per gli enti rispettosi del patto di stabilità interno. Ciò avviene con una modalità che implica una comunicazione della Presidenza del Consiglio - entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, indirizzata al Ministero dell'economia - in ordine al fatto che un ente abbia provveduto all'applicazione delle procedure di liberalizzazione di cui all'articolo in commento; in difetto, "si prescinde" da tale elemento di valutazione della virtuosità. Le regioni a statuto speciale e le province autonome risultano sottratte da tale meccanismo (restando obbligate all'adeguamento secondo le procedure dei rispettivi statuti).

Il **comma 5** infine esclude - dall'ambito di applicazione della disciplina liberalizzatoria - il trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i servizi finanziari definiti dall'art. 4 del 26 marzo 2010, n. 59, i servizi di comunicazione come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente.

Articolo 2 *(Tribunale delle imprese)*

L'articolo 2 prevede l'istituzione del "Tribunale delle imprese". Si tratta, più precisamente, di un significativo ampliamento della sfera di competenza delle sezioni specializzate istituite con il decreto legislativo n. 168 del 2003 in materia di proprietà industriale ed intellettuale e già esistenti presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

Sono fra l'altro attribuite alla competenza delle sezioni specializzate le azioni di classe di cui all'articolo 140-*bis* del decreto legislativo n. 206 del 2005, nonché, relativamente alle società per azioni e in accomandita per azioni ovvero alle società da queste controllate o che le controllano, le cause:

a) tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia;

b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;

d) tra soci e società;

e) in materia di patti parasociali;

f) contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

g) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;

h) relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 3, all'articolo 2497-*septies* e all'articolo 2545-*septies* codice civile;

i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una delle citate società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Il **comma 2** quadruplica, per i processi di competenza delle sezioni specializzate, il contributo unificato.

Il **comma 3** dispone che il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 affluisca a un Fondo per interventi urgenti in materia di giustizia.

Il **comma 4** modifica la disciplina dell'azione di classe stabilendo che la domanda con cui è esercitata la predetta azione - coerentemente con le modifiche introdotte dal comma 1 - è proposta al tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata.

Il **comma 5** stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo in commento si applicano ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto legge.

Infine il **comma 6** dispone che l'amministrazione provvede allo svolgimento delle attività relative alle competenze previste dall'articolo in commento senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3

(Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata)

Il **comma 1** introduce nel capo VII del titolo V del libro V del codice civile, relativo alle società a responsabilità limitata, il nuovo articolo 2463-*bis*, avente ad oggetto la nuova figura della società semplificata a responsabilità limitata.

La nuova disposizione, modellata sullo schema dell'articolo 2463, prevede, al primo comma, che la società semplificata a responsabilità limitata possa essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. Il secondo comma stabilisce che l'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata - e quindi non per atto pubblico a differenza di quanto previsto in generale dall'articolo 2463 per le società a responsabilità limitata - e deve indicare, in particolare, l'ammontare del capitale sociale, che può essere anche di un euro.

L'articolo aggiuntivo disciplina poi le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e l'ipotesi che uno o tutti i soci perdano il requisito dell'età.

Un comma non numerato apporta poi una modifica di coordinamento all'articolo 2484 del codice civile inserendovi un nuovo secondo comma ai sensi del quale la società semplificata a responsabilità limitata si scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma del medesimo articolo, anche per il venir meno del requisito di età di cui all'articolo 2463-*bis*, in capo a tutti i soci.

Il **comma 2** prevede infine che, con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, sia tipizzato lo statuto standard della società e individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

Articolo 4

(Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali)

L'articolo 4 contiene un'ipotesi di utilizzo del potere sostitutivo statale nei confronti delle Regioni, legata alla rimozione di norme sub-statali limitative della concorrenza. In particolare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è chiamata a monitorare la normativa regionale e locale e ad individuare e segnalare eventuali disposizioni contrastanti con la tutela della concorrenza; in assenza di rimozione di tali disposizioni, il Consiglio dei Ministri potrà intervenire in via sostitutiva.

Articolo 5

(Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)

Il **comma 1** introduce una tutela amministrativa contro le clausole vessatorie, che si aggiunge a quella civilistica già esistente. Mediante l'introduzione di una nuova disposizione nel codice del consumo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato si attribuisce una potestà declaratoria della vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Tale declaratoria è esercitata d'ufficio o su denuncia dei consumatori interessati; se ne legittima la diffusione mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorità; profilo più squisitamente ripristinatorio è l'altro obbligo informativo, quello che implica la pubblicazione "sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria", che si aggiunge a quella mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori.

Una modalità non contenziosa, ma di volontaria sottoposizione alla competenza amministrativa dell'Autorità, è la facoltà di interpello a favore delle "imprese interessate". La pronuncia dell'Autorità è ricorribile dinanzi al giudice amministrativo.

Articolo 6

(Norme per rendere efficace l'azione di classe)

L'articolo 6 interviene sull'articolo 140-*bis* del Codice del consumo. La modifica riguarda l'individuazione dell'ambito della tutela attuabile attraverso l'azione di classe. In luogo del requisito dell'"identità" del diritto, viene previsto quello della "omogeneità", in coerenza con quanto già stabilito dal primo comma del citato articolo 140-*bis*, ove la tutela è riferita ai diritti individuali "omogenei" dei consumatori e degli utenti. Con le modifiche apportate, si è inteso porre rimedio ad una previsione che rischiava di risultare di difficile applicazione. Ciò perché il requisito della identità del diritto fra i vari soggetti interessati, ad una

interpretazione rigorosa, avrebbe potuto rivelarsi, nei fatti, di ardua configurabilità.

Articolo 7

(Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive)

Il **comma 1** estende le tutele del titolo terzo della parte seconda del Codice del consumo alle "microimprese", definite come le entità, società di persone o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica artigianale e altre attività a titolo individuale o familiare. Peraltro, le imprese - che per la segnalazione dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato 5 gennaio 2012 meritano le tutele attualmente previste dal Codice del Consumo a favore dei soli consumatori persone fisiche - sono le imprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo inferiore ai 2 milioni di euro.

Il **comma 2** recepisce l'ulteriore richiesta, contenuta nella citata segnalazione dell'Autorità, di consentirle, in particolare, di intervenire anche nei confronti di condotte ingannevoli e/o aggressive poste in essere a danno di microimprese, a prescindere dall'esistenza di un qualunque messaggio pubblicitario.

Articolo 8

(Contenuto delle carte di servizio)

L'articolo 8 disciplina il contenuto delle carte di servizio. Obiettivo specifico dell'articolo appare l'individuazione dei diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere.

Articolo 9

(Disposizioni sulle professioni regolamentate)

Il **comma 1** abroga le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, mentre il **comma 2** correlativamente dispone che, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. E' altresì previsto che con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze siano stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Tali parametri non possono in ogni caso costituire base per la pattuizione del compenso tra professionista e cliente, pena la nullità della relativa clausola ai sensi dell'articolo 36 del Codice del consumo. Il **comma 3** stabilisce poi che il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento

alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente con preventivo scritto se questi lo richiede, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita in modo onnicomprensivo. L'inottemperanza costituisce illecito disciplinare del professionista.

Il **comma 4** prevede quindi l'abrogazione delle disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

Il **comma 5** stabilisce poi che per l'accesso alle professioni regolamentate la durata del tirocinio non potrà essere superiore a diciotto mesi e che il tirocinio potrà essere svolto, per i primi sei mesi, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica, qualora sia stata stipulata una convenzione quadro tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, università e ricerca. Dopo il termine del corso di laurea lo svolgimento del tirocinio potrà svolgersi presso pubbliche amministrazioni in presenza di analoghe convenzioni stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica. Per i tirocini relativi alle professioni sanitarie resta invece confermata la normativa vigente.

Il **comma 6** reca novelle consequenziali a quanto disposto dai commi precedenti.

Il **comma 7** dispone da ultimo che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 10

(Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi)

L'**articolo** in commento interviene sul comma 7 dell'articolo 39 del decreto-legge n. 201 del 2011. Tale disposizione ha previsto che al capitale sociale dei confidi e delle banche che, in base al loro statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci possono partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purché le medie e piccole imprese socie continuino a disporre della maggioranza assoluta dei voti esercitabili in assemblea e la nomina dei membri, degli organi di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea medesima. La disposizione richiamata, che è finalizzata ad aumentare il grado di patrimonializzazione dei soggetti che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi nei confronti delle piccole e medie imprese socie, è ora integrata con il riferimento ai liberi professionisti in aggiunta a quello alle piccole e medie imprese socie. Si tratta essenzialmente di un intervento di coordinamento con le

disposizioni generali in materia contenute nell'articolo 13 del decreto legge n. 269 del 2003.

Articolo 11

(Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci)

Il **presente articolo** reca varie norme in materia di farmacie e di medicinali.

I **commi 1, 2 e 7** modificano il criterio demografico per la definizione delle piante organiche delle farmacie e prevedono la conseguente indizione di concorsi straordinari per il conferimento delle sedi farmaceutiche. Il **comma 5** pone alcune norme (valide anche a regime) in materia di concorsi per sedi farmaceutiche.

I **commi 3 e 4** consentono l'istituzione di farmacie presso strutture ed aree particolari.

Il **primo periodo** del **comma 6** stabilisce che i turni e gli orari relativi alle farmacie, determinati dalle autorità competenti, non impediscono l'apertura delle medesime farmacie in orari e giorni diversi da quelli obbligatori.

Il **secondo periodo** del **comma 6** estende ai farmaci soggetti ad obbligo di prescrizione medica, limitatamente ai casi in cui tali medicinali siano pagati direttamente dal cliente, la facoltà delle farmacie di praticare sconti sui prezzi.

Il **comma 8** riduce il termine temporale per l'eventuale cessione - conseguente ad una successione *mortis causa* - della titolarità di farmacie o di quote di società di gestione di farmacie.

Il **comma 9** concerne la disciplina sulla prescrizione e la somministrazione di farmaci equivalenti - aventi, cioè, uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali -.

Si conferma la normativa già vigente, estendendola ai casi di farmaci (soggetti a prescrizione medica) non erogati a carico del Servizio sanitario nazionale e si stabiliscono alcune disposizioni ulteriori.

Il **comma 10** limita l'ambito di applicazione della norma che richiede, nei reparti appositamente dedicati alla vendita dei farmaci, nell'ambito degli esercizi commerciali diversi dalle farmacie, l'inaccessibilità ai medicinali, da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico sia di chiusura.

Il **comma 11** istituisce, presso l'ENPAF (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti), un fondo di solidarietà nazionale per l'assistenza farmaceutica nei comuni con meno di mille abitanti.

Il fondo è destinato ad assicurare, ai farmacisti titolari di farmacia nei comuni suddetti, il conseguimento di un reddito netto non inferiore al centocinquanta per cento del reddito netto conseguibile, in base al contratto collettivo nazionale, da parte di un farmacista collaboratore di primo livello con due anni di servizio.

Il **comma 12** prevede che i titolari delle farmacie aperte al pubblico le quali superino determinati limiti di fatturato siano tenuti, ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio sanitario nazionale, ad avvalersi di uno o più farmacisti collaboratori.

Articolo 12

(Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti)

L'articolo 12 contiene misure in tema di incremento del numero dei notai e di rafforzamento della concorrenza nei distretti.

A tale scopo, il **comma 1** dell'articolo provvede innanzitutto ad aumentare di cinquecento posti la tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, di cui alla legge notarile del 1913. Il successivo **comma 2** stabilisce quindi che, con successivo decreto del Ministro della giustizia, i posti di cui al comma 1 sono distribuiti nei distretti e nei singoli comuni in essi compresi. Il **comma 3** prevede quindi concorsi da ultimare per la copertura di oltre 1500 nuovi posti. Entro il 31 dicembre 2014 deve essere bandito il concorso per la copertura degli ultimi 500 posti. All'esito della copertura dei suddetti posti, la tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, verrà rivista ogni tre anni.

Nei successivi **commi 4 e 5**, l'articolo interviene sugli articoli 26 e 27 della legge n. 89 del 1913 consentendo l'esercizio della funzione notarile oltre il territorio del distretto notarile in cui è ubicata la sede e precisamente all'intero ambito territoriale della corte d'appello nella quale tale distretto è ubicato. Inoltre viene aumentato anche il numero di giorni di assistenza obbligatoria del notaio nella sua sede e si prevede la facoltà di aprire uffici secondari nel distretto notarile di appartenenza.

Il **comma 6** interviene quindi sull'articolo 82 della legge notarile prevedendo che le associazioni di notai siano consentite, purché i notai appartengano allo stesso distretto di corte di appello (in luogo della previgente limitazione di tale possibilità al solo distretto notarile). Il **comma 7** interviene invece sull'articolo 153 della legge notarile stabilendo che la potestà di promuovere l'azione disciplinare venga estesa anche al procuratore della Repubblica ed al consiglio notarile del distretto competenti per territorio con riferimento al luogo in cui la mancanza disciplinare è stata commessa, se tale luogo non ricade nel distretto nel quale ha sede il notaio, ma in altro distretto nel quale egli potrà recarsi a ricevere atti per effetto dell'estensione della sua competenza territoriale a tutto il territorio della corte d'appello conseguente alle modifiche introdotte con i precedenti commi 4 e 5. Infine il **comma 8** effettua una modifica di coordinamento all'articolo 155 della legge notarile, mentre il **comma 9** prevede che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 13

(Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili)

La disposizione consegue la finalità di adeguare ai valori europei i prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, a decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore del decreto-legge. Per il **comma 1** l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nella determinazione dei corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento di gas naturale, introdurrà progressivamente - tra i parametri in base ai quali è disposto l'aggiornamento - anche il riferimento, per una quota gradualmente crescente, ai prezzi del gas rilevati sul mercato.

In attesa dell'avvio del mercato del gas naturale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, i mercati di riferimento da considerare sono i mercati europei individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130. Si tratta di un parametro enucleato nell'esercizio dei poteri conferiti all'AEEG per contrastare l'abuso di posizione dominante, a seguito della revisione dei tetti antitrust nel settore del gas, introducendo anche misure volte a incentivare la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio.

Articolo 14

(Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese)

La disposizione estende l'operatività di alcune misure amministrative di competenza del Ministero dello sviluppo economico, già introdotte con il decreto legislativo n. 93 del 2011, e prevede espressamente un nuovo tipo di servizio, che sarà poi attuato mediante provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in ordine allo stoccaggio di modulazione (circa 10 miliardi di metri cubi annui, che vengono iniettati nel sottosuolo d'estate, quando le importazioni superano la domanda e ri-erogato d'inverno, durante i maggiori consumi del mercato civile).

L'intervento normativo recepisce una richiesta contenuta nella segnalazione 5 gennaio 2012 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo la quale le misure di snellimento autorizzative previste ai comma 3, 4 e 5 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 93/11 andrebbero estese a tutti i progetti di realizzazione di nuova capacità di importazione di gas fino eventualmente al raggiungimento di livelli minimi stabiliti dal Governo con un apposito provvedimento.

Pertanto il **comma 1** disciplina le capacità di stoccaggio di gas naturale che si rendono disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio strategico: se ne prevede l'assegnazione, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, per l'offerta alle imprese di

servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri e di rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas naturale, finalizzati a consentire il loro approvvigionamento diretto di gas naturale dall'estero, secondo criteri di sicurezza degli approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto. Un decreto del MiSE stabilirà, ai sensi del **comma 4**, anche i criteri in base ai quali il volume di gas naturale attualmente contenuto nel volume di stoccaggio strategico - che si rende disponibile a seguito delle rideterminazioni di cui al comma 1 - è ceduto dalle imprese di stoccaggio, anche per l'avvio transitorio dei servizi in questione.

Un ruolo dell'AEEG è comunque recuperato al **comma 2**, dove si prevede che i servizi di cui al comma 1 sono offerti da parte delle imprese di rigassificazione e di trasporto in regime regolato in base a modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Anche in ordine alle eventuali ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili non assegnate, si recupera, in base al **comma 3**, un ruolo dell'Autorità: essa procederà ad assegnarle secondo le modalità che già disciplinano la destinazione del rimanente stoccaggio di modulazione, anche per servizi diversi da quelli di modulazione.

Articolo 15

(Disposizioni in materia di separazione proprietaria)

L'intervento normativo recepisce richieste reiterate dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'AEEG: la legge n. 290 del 2003 aveva disposto che "nessuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso società controllate o controllanti (...) possa detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007, quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale." Tale termine fu spostato al 31 dicembre 2008 con la legge n. 266/05 (finanziaria 2006) e successivamente, con la legge n. 296/06 (finanziaria 2007), a 24 mesi dall'emanazione di uno specifico decreto del Presidente del consiglio dei ministri, tuttora non emanato: nell'ottica di promuovere la separazione proprietaria di Snam Rete Gas da Eni Spa il **comma 1** pone un termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, per l'emanazione del citato DPCM.

Articolo 16

(Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche)

Il **comma 1** individua e destina le "maggiori entrate effettivamente realizzate" dall'erario grazie alle "risorse energetiche strategiche nazionali di idrocarburi" cui si riferisce l'ordine del giorno G/3066/232/5 e 6 (testo 2), accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta delle Commissioni 5° e 6° riunite del Senato del 20 dicembre 2011. Un decreto interministeriale determinerà e destinerà la quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di progetti

infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi. Il **comma 2** affronta altra tematica: esso riconduce sotto la disciplina delle norme vigenti [e] delle regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366 le attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria, le caratteristiche delle attrezzature e degli equipaggiamenti utilizzati ed i requisiti di natura professionale che deve possedere il personale coinvolto, tali da garantire la sicurezza e la tutela della salute dei medesimi lavoratori durante l'espletamento delle attività stesse.

Articolo 17

(Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti)

Il **comma 1** fa decorrere dal 30 giugno 2012 la possibilità, per i gestori di impianti di distribuzione titolari anche dell'autorizzazione petrolifera, di liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore, nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea e salvo rinegoziare le condizioni economiche e l'uso del marchio. La perdita di efficacia dei patti di esclusiva opera, da tale data, per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita.

Il **comma 2** accoglie la richiesta dell'Autorità garante di estensione della liberalizzazione delle forme contrattuali, prevista dal comma 12 dell'art. 28 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge dalla L. 15 luglio 2011 n. 111, a tutte le relazioni tra proprietari degli impianti e gestori (e dunque anche a quelle relative all'utilizzo delle infrastrutture che attualmente è regolato solo attraverso il comodato gratuito), consentendo l'utilizzo di tutte le tipologie contrattuali previste dall'ordinamento ed eliminando il vincolo della tipizzazione tramite accordi aziendali, nella prospettiva di sviluppare una rete distributiva maggiormente indipendente dalle compagnie petrolifere.

Il **comma 4** incide sulla norma che obbliga i Comuni inadempienti all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi della vigente normativa nazionale o dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore. Inoltre, l'obbligo di adeguare gli impianti di distribuzione dei carburanti con apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato è consentito solo a condizione che l'impianto sia compatibile sulla base dei criteri citati. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento del servizio, l'ampliamento delle categorie di prodotti commerciabili nei punti vendita di carburanti operato dal comma 8 dell'art. 28 del D.L. n. 98/2011 deve ritenersi superato.

Il **comma 5** accoglie la richiesta, contenuta nella segnalazione dell'Autorità garante, di una previsione che vieti alle Regioni di inserire vincoli all'apertura degli impianti non previsti dalle norme nazionali, per eliminare gli ostacoli all'accesso a nuovi operatori non integrati verticalmente (pompe bianche GDO).

Le competenze di controllo delle due Autorità che sorvegliano la materia sono disciplinate, rispettivamente, ai **commi 3 e 6**.

Articolo 18

(Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati)

In base alla norma novellata dal **comma 1**, non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti o collaboratori (questi ultimi non erano contemplati nella disposizione previgente). Si aggiunge poi che, nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

Articolo 19

(Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti)

La nuova metodologia di calcolo del prezzo medio del lunedì - basata sul prezzo offerto al pubblico con la modalità di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione - è oggetto di un decreto che il MiSE adotterà ai sensi del comma 1, ai fini della relativa comunicazione alla Commissione Europea ai sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999 e della successiva Decisione della Commissione 1999/566/CE del 26 luglio 1999. Anche al comma 2 si prevede l'emanazione di decreti del Ministero dello sviluppo economico, ma stavolta essi attengono alla cartellonistica dei prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione praticati al consumo. Per il comma 3 i citati decreti enunceranno come vanno evidenziate le prime due cifre decimali rispetto alla terza, dopo il numero intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita.

Per il comma 4 la modifica dei citati decreti del Ministro dello sviluppo economico potrà avvenire solo sentit[o] il Garante per la sorveglianza dei prezzi, nel rispetto dei medesimi obiettivi di trasparenza.

Articolo 20

(Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)

L'articolo modifica una disposizione del decreto-legge n. 98 del 2011 per accogliere una richiesta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, volta al rafforzamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti. Lo scopo è quello di agevolare l'uscita dal mercato degli impianti inefficienti.

Articolo 21

(Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica)

Il **comma 1** conferisce al Ministro per lo sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il compito di definire un atto di indirizzo per una revisione complessiva della disciplina di riferimento per il mercato elettrico. La norma è finalizzata a contrastare la tendenza alla crescita dei prezzi per l'energia elettrica, riscontrata negli ultimi tempi per effetto sia di vincoli infrastrutturali, sia dell'andamento delle materie prime sia degli oneri indiretti dovuti alla crescita della produzione da energie rinnovabili.

Sempre al fine di contrastare la tendenza alla crescita dei costi per la gestione della sicurezza del sistema, al **comma 2** sono anticipati i tempi di attuazione di quanto previsto nel decreto legislativo n. 28/2011, nella parte in cui attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di effettuare, entro il 30 giugno 2013, un'analisi quantitativa degli oneri derivanti dal dispacciamento della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non programmabile. Il termine viene anticipato al 28 febbraio 2012, dopodiché la medesima Autorità potrà adottare rapidamente, entro i successivi sessanta giorni, gli interventi più utili a dare flessibilità e sicurezza al sistema, riducendo i costi per gli oneri di sistema e per le aree territoriali che presentino una più elevata concentrazione di impianti non programmabili, ossia eolico e fotovoltaico.

Ai sensi del **comma 3** gli emanandi decreti sul nuovo regime di incentivazione per l'elettricità da fonti rinnovabili avranno la possibilità di anticipare la data a partire dalla quale gli *inverter* utilizzati in impianti fotovoltaici sono chiamati a prestare specifici servizi di rete, contribuendo a dare flessibilità operativa al sistema.

Per il **comma 4**, sono abrogate disposizioni obsolete della legge 8 marzo 1949, n. 105, recante "Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa fra 100 e 1000 volt"; di conseguenza, il **comma 5** dispone che la normativa tecnica di riferimento per i livelli nominali di tensione dei sistemi elettrici di distribuzione in bassa tensione diventa la norma CEI 8-6, emanata dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).

Per il **comma 6**, il fine di facilitare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture di rete di interesse nazionale si consegue attribuendo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la possibilità di definire, entro 90 giorni dalla richiesta dei Concessionari, la remunerazione relativa a specifici *asset* regolati esistenti alla data della richiesta, senza alcun aumento e della tariffa rispetto alla regolazione in corso. La determinazione non comporta alcun incremento della tariffa - ma neppure della remunerazione complessiva del capitale - trattandosi di una semplice specificazione del valore di alcuni cespiti (da beni materiali ed immateriali), creando in tal modo le condizioni per cui i titolari delle concessioni possano realizzare maggiori investimenti dalla loro gestione.

Articolo 22

(Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell'energia elettrica e del gas)

Il **comma 1** prevede che il Sistema informatico Integrato, istituito presso l'Acquirente Unico ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, sia finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti finali; pertanto la banca dati di cui al comma 1 del medesimo articolo 1-*bis* raccoglierà, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas - che ai sensi del **comma 2** è competente alla irrogazione delle sanzioni per il mancato o incompleto rispetto degli obblighi di comunicazione da parte degli operatori - adegua i propri provvedimenti in materia entro due mesi dall'entrata in vigore della disposizione in commento, in modo da favorire la trasparenza informativa e l'accesso delle società di vendita ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato. Per il **comma 3** da tutto ciò non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 23

(Semplificazione delle procedure per l'approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale)

L'**articolo 23** prevede una verifica annuale di assoggettabilità a procedura VAS (valutazione ambientale strategica) del Piano di sviluppo della rete di trasmissione elettrica nazionale e la sottoposizione, comunque, del piano stesso a procedura VAS ogni tre anni (**comma 1**); a tale scopo nel Piano e nel collegato rapporto ambientale dovrà essere evidenziato, con sufficiente livello di dettaglio, l'impatto ambientale complessivo delle nuove opere (**comma 2**).

L'articolo conferma le procedure di approvazione e valutazione previste per il Piano all'art. 36, comma 12, del decreto legislativo n. 93 del 2011¹.

L'articolo 23, in sostanza, conferma la procedura VAS del Piano, ma solo ogni tre anni, mentre, attraverso la previsione della verifica annuale di assoggettabilità a procedura VAS, la rende eventuale negli altri due anni.

Articolo 24

(Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari)

Il **comma 1** pone un termine per il rilascio dei pareri riguardanti i progetti di disattivazione di impianti nucleari, per i quali sia stata richiesta l'autorizzazione, da almeno dodici mesi. Decorso il termine e salva proroga, per il **comma 2** il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni. Una conferenza di servizi può aver corso anche ai sensi del comma 3, quando la Sogin S.p.A.² segnala al Ministero dello sviluppo economico e alle Autorità competenti le operazioni e gli interventi per i quali risulta prioritaria l'acquisizione delle relative autorizzazioni, in attesa dell'ottenimento dell'autorizzazione alla disattivazione.

Pure sono fatte salve le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico al **comma 4**, ove si dispone che le future autorizzazioni alla realizzazione dei progetti di disattivazione valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Per il rilascio dell'autorizzazione è però fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della Regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma, fatta salva l'esecuzione della Valutazione d'impatto ambientale ove prevista. La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati da tali interventi comma, per individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale.

¹ D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 93, *Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.*

² Si ricorda preliminarmente che la Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A. (SOGIN) è stata istituita con il D.Lgs. 79/1999 nel quadro del riassetto del mercato elettrico; con la trasformazione dell'ENEL in una *Holding* formata da diverse società indipendenti, le attività nucleari sono state trasferite alla SOGIN, che ha pertanto incorporato le strutture e le competenze precedentemente applicate alla progettazione, alla costruzione e all'esercizio delle centrali elettronucleari italiane, ed ha conseguentemente acquisito le quattro centrali nucleari italiane di Trino, Caorso, Latina e Garigliano di Sessa Aurunca.

Il **comma 5** disciplina le modalità con cui si attinge alla componente tariffaria solo per il finanziamento della realizzazione e gestione del Deposito Nazionale e delle strutture tecnologiche di supporto e correlate limitatamente alle attività funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti e alle altre attività previste a legislazione vigente (individuate con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico). In prospettiva, poi, le entrate derivanti dal corrispettivo per l'utilizzo delle strutture del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale saranno destinate a riduzione della tariffa elettrica a carico degli utenti.

Il **comma 6**, infine, generalizza a tutti i soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi l'obbligo, già previsto dalla legge, di conferirli, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni dell'Unione europea, al Deposito Nazionale per la messa in sicurezza e lo stoccaggio. I tempi e le modalità tecniche del conferimento al Deposito sono definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 25

(Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali)

Il **comma 1**, è costruito in forma di novella al decreto n. 138 del 2011, per la parte che disciplina i servizi pubblici locali.

Le modifiche sono ripartite tra le due lettere A) e B).

La lettera A) inserisce nel citato decreto-legge n. 138 un articolo 3-*bis* che, come recita la rubrica, definisce *Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali*. Il complesso dispositivo pone in primo luogo un precetto alle Regioni, consistente nell'organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e di dimensione almeno provinciale; correlativamente premia gli enti adempienti riconoscendo loro "virtuosità" ai fini del "patto di stabilità" e priorità nei finanziamenti. Assoggetta poi le società affidatarie *in house* - nonché le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali (di cui all'art. 114 del TUEL) - agli oneri cui sono tenuti gli enti locali in tema di patto di stabilità, appalti, contratti e personale.

La lettera B) modifica invece diverse disposizioni dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 138. Tra queste: rafforza il parere dell'Autorità garante del mercato nel procedimento che gli enti locali devono effettuare per verificare le condizioni di affidamento in esclusiva piuttosto che di liberalizzazione dei servizi; prescrive che, fin dal bando per l'affidamento, l'impresa concorrente si impegni ad economie di gestione tali da riflettersi sulle tariffe o sulle politiche del personale; abbassa da 900.000 a 200.000 euro il valore massimo dei servizi che è possibile affidare "in house"; proroga i termini di scadenza degli affidamenti *in house*, prevedendo alcune circostanziate deroghe; prescrive la continuità nel servizio dei contratti in scadenza, include - nei modi e con i limiti contestualmente disposti -

il trasporto pubblico ferroviario regionale nell'ambito dell'applicazione del citato articolo 4.

Il **comma 2** intervenendo sull'art. 201 del decreto legislativo n. 152 del 2006, individua in modo diverso le attività che sono affidate per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

In sostanza le modifiche nel loro complesso delineano una gestione del servizio di raccolta ed avvio allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, separata da quella della gestione degli impianti. L'attività di smaltimento sarebbe, invece affidata congiuntamente alle attività di gestione o realizzazione degli impianti.

Inoltre si prevede, per il caso in cui gli impianti non siano di proprietà degli enti locali di riferimento, che debba essere assicurato all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani l'accesso con tariffe predeterminate e tale da soddisfare le esigenze di conferimento individuate nel Piano d'Ambito.

Il **comma 3** modifica l'articolo 14 del recente decreto-legge n. 201 del 2011 che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto, secondo la definizione della norma originaria, in regime di privativa dai comuni.

La modifica sostituisce il concetto di smaltimento "svolto in regime di privativa" con quello di smaltimento svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva, contenuto nel comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011.

Il **comma 4** disciplina gli obblighi di informazione (e il **comma 5** sanziona il relativo inadempimento) dei concessionari e degli affidatari di servizi pubblici locali, nei confronti degli enti locali che decidono di bandire una gara per l'affidamento del relativo servizio.

Articolo 26

(Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e recupero degli imballaggi)

L'**articolo 26** apporta modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di gestione di rifiuti da imballaggi: si consente di organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti da imballaggio, anche in forma collettiva, senza più la necessità che la gestione riguardi l'intero territorio nazionale; vengono modificate le procedure alle quali devono attenersi i produttori che, non intendendo aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), sono tenuti a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto alternativo; si introduce un criterio di proporzionalità del contributo ambientale dovuto a seguito dell'iscrizione obbligatoria al consorzio, conseguente al mancato riconoscimento del progetto di gestione autonoma o a revoca; si stabilisce per chi non sceglie una delle due modalità (adesione ai Consorzi o organizzazione alternativa) la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

Articolo 27

(Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base)

L'**articolo 27** interviene in materia di regole per la riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento. A tal fine, novellando alcune disposizioni recate dall'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, viene prorogato al 1° giugno 2012 il termine entro il quale l'ABI, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale dovranno attuare la riduzione delle commissioni interbancarie suddette, facendo altresì venire meno il riferimento al limite di riduzione dell'1,5 per cento già previsto.

Articolo 28

(Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari)

L'**articolo 28** stabilisce che, qualora le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari condizionino l'erogazione di un mutuo immobiliare (*come evidenziato dalla rubrica dell'articolo*) alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, sono obbligati a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.

Articolo 29

(Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica)

Il **comma 1** dispone che, nell'ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato dall'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in materia di RC auto, i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie siano calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi. Invece, il **comma 2** dispone che, in alternativa ai risarcimenti per equivalente, sia facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. In questo caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente è ridotto del 30 per cento.

Articolo 30 *(Repressione delle frodi)*

Il **comma 1** valorizza un profilo informativo che l'ISVAP ha più volte giudicato determinante, per fronteggiare il problema delle frodi nel settore RC auto: spetta a ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri, raccogliere informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all'autorità giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. In base alla norma, tali informazioni andranno ora trasmesse all'ISVAP, con cadenza annuale, sotto forma di relazione, predisposta secondo un modello stabilito dall'ISVAP stesso il quale - anche sulla base dei predetti elementi informativi - eserciterà i propri poteri di vigilanza, al fine di assicurare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore.

Il **comma 2** raccoglie soluzioni prefigurate all'articolo 5 del disegno di legge Atto Senato n. 2809: l'obbligo delle imprese di assicurazione - di rendere pubblica una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta - ricalca infatti il sistema di valutazione sull'impatto economico del sistema di prevenzione delle frodi ivi previsto.

Articolo 31 *(Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada)*

Il **comma 1** affronta il problema della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione RC auto. Già il disegno di legge n. 2809, approvato dalla Camera ed in corso di esame al Senato, reca misure volte a contrastare tale fenomeno; come in quel testo, l'articolo prevede una progressiva dematerializzazione dei contrassegni e la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o telematici, entro due anni e previa emanazione di un regolamento interministeriale.

Sempre a carico del Ministero dei trasporti viene poi disposta la formazione di un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (**comma 2**); il Ministero dei trasporti comunica ai proprietari tale circostanza, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui tali veicoli siano posti in circolazione.

Il **comma 3** consente di rilevare la violazione dell'obbligo di assicurazione anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di

circolazione, approvati o omologati, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio.

Articolo 32

(Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni)

Si tratta di previsioni assai simili a quelle recate dal disegno di legge n. 2809, approvato dalla Camera ed in corso di esame al Senato: in primo luogo (**comma 1**) viene introdotta la possibilità per le imprese assicurative di richiedere l'ispezione del veicolo prima di stipulare il contratto di assicurazione obbligatoria RC; in tal caso è disposta una riduzione delle tariffe. Si prevede anche l'installazione, con il consenso dell'assicurato, di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo (c.d. "scatola nera" o equivalenti), la cui attivazione consente il monitoraggio del veicolo.

Per quel che riguarda l'attestazione dello stato del rischio consegnata annualmente dall'impresa al contraente, essa deve contenere (**comma 2**) anche la specificazione della tipologia di danno eventualmente liquidato; essa è trasmessa anche per via telematica mediante le banche dati elettroniche già previste. Analoga modalità di acquisizione, dalle predette banche dati, dovrà essere esperita dall'impresa assicuratrice all'atto della stipula di un nuovo contratto per il medesimo veicolo. Inoltre, il regolamento ISVAP concernente le indicazioni su tale attestazione deve obbligatoriamente prevedere la trasmissione delle informazioni riportate sull'attestato di rischio alle banche dati finalizzate al controllo sull'assunzione dei contratti di assicurazione obbligatoria RC.

È modificata (**comma 3**) anche la disciplina del risarcimento del danno, in particolare per quanto concerne l'ispezione del veicolo danneggiato e la sua eventuale riparazione (per i sinistri con soli danni a cose).

Articolo 33

(Sanzioni per frodi assicurative nelle false attestazioni di invalidità o di danni alle cose derivanti da incidenti stradali)

Il **presente articolo** concerne la disciplina della falsa attestazione di invalidità o di danni a cose, conseguenti ad incidenti stradali - falsa attestazione da cui derivi il risarcimento del danno a carico della società assicuratrice -. La normativa seleziona più severamente, per le false attestazioni di invalidità, gli esercenti professioni sanitarie e, per gli accertamenti e stime falsi di danni a cose, i periti assicurativi.

Articolo 34

(Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto)

La disposizione è finalizzata ad assicurare la concorrenza fra le imprese assicuratrici imponendo ai distributori l'obbligo di offrire prodotti e servizi assicurativi di più compagnie (c.d. plurimandato): il **comma 1**, in particolare, dichiara che gli intermediari sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi.

Per il **comma 2**, il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità, ma essa è rilevabile solo a favore dell'assicurato. Il **comma 3**, infine, sanziona il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 con l'irrogazione da parte dell'ISVAP - a carico della compagnia che ha conferito il mandato all'agente, che risponde in solido - in una misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

Articolo 35

(Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica)

L'**articolo 35** ai **commi da 1 a 5** prevede una serie di interventi diretti ad estinguere determinati crediti maturati nei confronti delle amministrazioni statali: sono pertanto previste misure per il pagamento dei crediti relativi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, entro l'importo complessivo di 4,7 miliardi di euro, prevedendo peraltro la possibilità per i creditori di chiedere l'estinzione dei relativi crediti mediante assegnazione di titoli di Stato (nel limite massimo di 2 miliardi di euro); è altresì previsto l'incremento delle dotazioni finanziarie per l'estinzione dei crediti per spese relative a consumi intermedi, maturati al 31 dicembre 2011, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse, entro l'importo complessivo di 1 miliardo di euro.

Il **comma 6** prevede: per i dirigenti delle Agenzie fiscali e dei Monopoli di stato, la deroga al generale divieto, per i dirigenti pubblici, di un trattamento economico superiore a quello del loro predecessore; per i segretari generali, capi dipartimento o altri dirigenti pubblici, comunque denominati, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, la possibilità dell'organo di vertice politico di affidare le funzioni vicarie in caso di vacanza del posto.

Il **comma 7** prevede l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, concernente la procedura per l'adozione dell'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale.

I **commi da 8 a 13** dispongono che dalla data di entrata in vigore del testo in esame e fino al 31 dicembre 2014, in sostituzione dello speciale regime di tesoreria previsto per le regioni, gli enti locali e gli enti del comparto sanitario dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si applichi l'ordinario regime di tesoreria unica di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, secondo cui tutte le entrate dei predetti enti devono essere versate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato (precisamente, le entrate proprie in contabilità speciale fruttifera e le altre entrate in contabilità speciale infruttifera). La disciplina introdotta, che si applica anche alle università, prevede altresì che il 50 per cento delle liquidità degli enti, depositate presso il sistema bancario, debbano essere versate entro il 29 febbraio 2012 sulle contabilità speciali fruttifere della tesoreria statale, ed il restante 50 per cento entro il 16 aprile 2012.

Articolo 36

(Regolazione indipendente in materia di trasporti)

L'articolo 36 sopprime la delegificazione normativa inerente l'attribuzione delle funzioni regolatorie dei trasporti ad una delle Autorità indipendenti esistenti, operata dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 201/2011; le predette funzioni sono conferite all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, in attesa dell'istituzione di una specifica autorità indipendente di regolazione dei trasporti. *Disposizioni in materia di trasporto ferroviario sono contenute all'articolo 37: si rileva l'opportunità di raccordare il contenuto delle disposizioni.*

Articolo 37

(Misure per il trasporto ferroviario)

L'articolo 37, al comma 1, integra il contenuto dell'articolo 36, in ordine alle competenze della futura autorità indipendente di regolazione dei trasporti.

Il **comma 2** sopprime alcune recenti norme, concernenti le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie, che espletino sull'infrastruttura ferroviaria nazionale servizi di trasporto di merci o di persone. Le recenti norme - ora oggetto di soppressione - specificavano che i soggetti summenzionati erano tenuti a rispettare i contratti collettivi nazionali di settore (anche con riferimento alle condizioni di lavoro del personale).

Articolo 38

(Pertinenze delle strade)

L'**articolo 38** demanda all'Autorità di regolazione dei trasporti (disciplinata dall'articolo 36 del decreto-legge in esame) di fissare le modalità di previsione, nel progetto delle Autostrade, delle relative pertinenze.

Articolo 39

(Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore)

Il **comma 1** reca le seguenti prescrizioni in ordine alle modalità di vendita della stampa quotidiana e periodica: gli edicolanti possono rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e possono altresì vendere presso la propria sede "qualunque altro prodotto" secondo la vigente normativa; gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore; fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia; le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni in commento, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viciano il contratto cui accedono.

Il **comma 2** liberalizza l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, in qualunque forma attuata; i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti saranno individuati, ai sensi del **comma 3**, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e - salve le funzioni assegnate in materia alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) - tutte le disposizioni incompatibili sono abrogate dal **comma 4**.

Articolo 40

(Disposizioni in materia di carta di identità e in materia di anagrafe della popolazione residente all'estero e l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti)

L'articolo 40 reca disposizioni in materia di carta di identità e in materia di anagrafe della popolazione residente all'estero, nonché in tema di attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti alla medesima.

L'articolo, al **comma 1**, modifica l'articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 70 del 2011 al fine di prevedere la definizione di una tempistica

graduale per il rilascio della carta d'identità elettronica a partire da quei Comuni che verranno identificati con un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute.

Il **comma 2** modifica invece l'articolo 3 del Testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, prevedendo al secondo comma dello stesso che le carte d'identità elettroniche di all'articolo 7-*vicies ter* del decreto legge n. 7 del 2005 devono essere munite anche della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. Viene inoltre sostituito il quinto comma del citato articolo 3.

Il **comma 3** interviene sull'articolo 1 della legge sull'anagrafe, sostituendo il comma 6 dello stesso e prevedendo che l'indice nazionale delle anagrafi (INA) promuova la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi.

Il successivo **comma 4** stabilisce che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, sono apportate le necessarie modifiche finalizzate ad armonizzare il decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del 13 ottobre 2005, n. 240, recante il "Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)", con le disposizioni introdotte dal precedente comma 3.

Il **comma 5** dispone poi che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 50 del Codice dell'amministrazione digitale, al fine di soddisfare eventuali prestazioni di elaborazioni aggiuntive riguardanti i dati contenuti nell'Indice nazionale delle anagrafi (INA) - ovvero nei casi in cui venga richiesta per pubbliche finalità ed ove possibile la certificazione dei dati contenuti nell'INA - il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali può stipulare convenzioni con enti, istituzioni ed altri soggetti che svolgono pubbliche funzioni.

Il **comma 6** prevede a sua volta che, ai fini dell'individuazione di un codice unico identificativo da utilizzare nell'ambito dei processi di interoperabilità e di cooperazione applicativa che definiscono il sistema pubblico di connettività, l'amministrazione finanziaria attribuisca d'ufficio il codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ai quali non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.

In relazione a quanto previsto dal comma 6, il successivo **comma 7** prevede gli adempimenti a carico dei comuni all'atto dell'iscrizione nell'AIRE e ai fini dell'attribuzione del codice fiscale.

Infine il **comma 8** stabilisce che la rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio comunica ai cittadini residenti all'estero l'avvenuta attribuzione d'ufficio del codice fiscale, mentre il **comma 9** dispone che alle attività previste dall'articolo in commento le amministrazioni interessate provvedano nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Articolo 41

(Emissioni di obbligazioni da parte delle società di progetto - project bond)

Il **comma 1** reca una novella al Codice dei contratti pubblici, sostituendone l'articolo 157. Vi si contempla ora la possibilità, per le società di progetto (cioè costituite per realizzare o gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità), di rivolgersi agli investitori qualificati emettendo obbligazioni; dette obbligazioni sono nominative e non possono essere trasferite a soggetti che non siano investitori qualificati come sopra definiti. Si prevede poi che i titoli e la relativa documentazione di offerta debbano riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione; infine, si ammette che tale emissione di obbligazioni possa avvenire, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario, anche se garantite non mediante ipoteca, bensì in generale "dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati", secondo le modalità che saranno definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La norma si connette a una proposta di regolamento UE volta ad agevolare il finanziamento di infrastrutture fisiche e telematiche di interesse per l'intera UE.

Articolo 42

(Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche)

L'**articolo 42** introduce il diritto di prelazione in capo al proponente di proposte di finanza di progetto, per la realizzazione di infrastrutture strategiche.

Articolo 43

(Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie)

L'**articolo 43** disciplina la realizzazione e gestione di infrastrutture carcerarie, eccetto la custodia, mediante il sistema della finanza di progetto.

Articolo 44

(Contratto di disponibilità)

L'articolo 44 introduce nel codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, una nuova fattispecie di partenariato pubblico privato: il contratto di disponibilità.

Articolo 45

(Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico)

L'articolo 45 integra gli elementi che devono corredare il piano economico e finanziario (PEF) che accompagna la richiesta di assegnazione, da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica, delle risorse finanziarie per i progetti delle infrastrutture di interesse strategico. Il **comma 2** demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'introduzione di eventuali modifiche ed integrazioni all'elencazione di cui al comma 1. *Si rileva che demandare ad un atto di natura regolamentare l'integrazione di disposizioni legislative non corrisponde ad un coerente utilizzo delle fonti.*

Articolo 46

(Disposizioni attuative del dialogo competitivo)

L'articolo 46 demanda al regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, la definizione delle ulteriori modalità attuative del dialogo competitivo.

Articolo 47

(Riduzione importo "opere d'arte" per i grandi edifici - modifiche alla legge n. 717/1949)

L'articolo 47 rimodula la percentuale della spesa totale per nuove costruzioni di edifici pubblici che deve essere destinata al loro abbellimento mediante opere d'arte. *Si segnala la necessità di modificare il riferimento normativo della novella recata dall'articolo 47, comma 1, lettera b).*

Articolo 48

(Norme in materia di dragaggi)

L'articolo 48 modifica la normativa in materia di dragaggi. L'articolo si compone di due commi. Il **comma 1** introduce nella legge n. 84 del 1994 sulla disciplina dei porti un nuovo articolo, il 5-bis, mentre il **comma 2** abroga i commi da 11-bis a 11-sexies dell'articolo 5 della medesima legge n. 84 del 1994.

I dragaggi di cui si tratta riguardano prevalentemente i siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ma il comma 10 del nuovo articolo 5-*bis* contiene disposizioni per i materiali provenienti dal dragaggio dei fondali di porti non compresi in siti di interesse nazionale.

Il comma 1 del nuovo articolo 5-*bis* reca alcune novità nelle procedure per la presentazione del progetto di dragaggio.

I commi da 2 a 6 del nuovo articolo 5-*bis* si occupano dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio.

Il comma 2 del nuovo articolo 5-*bis* riguarda l'immissione o il refluito in mare dei suddetti materiali, delle necessarie autorizzazioni e dell'eventuale utilizzazione dei materiali dragati. A tale proposito, oltre alle finalità di ripascimento e di formazione di terreni costieri previste dalla legislazione previgente, si prevedono altre destinazioni tra cui il recupero.

Il successivo comma 3 del nuovo articolo 5-*bis* concerne la sistemazione dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio all'interno di strutture di contenimento poste in ambito costiero.

Il comma 4 dell'articolo 5-*bis* interessa specificamente i materiali destinati ad essere refluiti all'interno di strutture di contenimento nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza. I materiali in questione devono essere accompagnati da un documento contenente una serie di indicazioni. I trasporti saranno effettuati per mezzo di navi e di galleggianti idonei e le Autorità Marittime competenti concorderanno un sistema di controllo e di costante vigilanza.

Il comma 5 dell'articolo 5-*bis* riguarda le analisi da effettuare sui materiali prima di iniziare le operazioni di dragaggio, i depositi temporanei, e ribadisce l'intangibilità delle speciali disposizioni concernenti la salvaguardia della laguna di Venezia.

Il comma 6 dell'articolo 5-*bis* prefigura il decreto interministeriale sulle modalità di dragaggi e recuperi.

I commi 6, 7 e 8 dell'articolo 5-*bis* vertono sulla legislazione portuale e, in particolare, sulle procedure di adozione del Piano Regolatore Portuale (PRP) per i porti di categoria II, classe III.

Il decimo e ultimo comma dell'articolo 5-*bis* interessa l'immersione in mare ovvero l'utilizzazione a terra dei materiali provenienti dal dragaggio dei fondali di porti non compresi in siti di interesse nazionale.

Infine, il **comma 2 dell'articolo 48** del decreto-legge in esame abroga i commi da 11-*bis* a 11-*sexies* dell'articolo 5 della legge n. 84 del 1994.

Articolo 49

(Utilizzo terre e rocce da scavo)

L'**articolo 49** demanda la regolamentazione dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Articolo 50

(Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche)

L'articolo 50 novella gli articoli 144 e 159 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in materia di concessioni, contenute nel capo II, del Titolo II, in ordine alla bancabilità del progetto e ai requisiti dell'eventuale subentrante.

Articolo 51

(Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni)

L'articolo 51 eleva, a decorrere dal 1° gennaio 2015, da quaranta a cinquanta per cento la percentuale minima che i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici.

Articolo 52

(Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti)

L'articolo 52 reca modifiche al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed al regolamento di attuazione, in tema di definizione dei livelli di progettazione. *Si rileva che la modifica di un atto regolamentare, mediante disposizioni aventi forza di legge, non corrisponde ad un utilizzo coerente delle fonti.*

Articolo 53

(Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali)

L'articolo 53 reca norme sulla progettazione delle linee ferroviarie ad alta velocità ed alta capacità; sulle prescrizioni di sicurezza da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie; sui collaudi delle gallerie della rete stradale trans europea.

Articolo 54

(Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pubbliche)

L'articolo 54 autorizza gli enti locali a contrarre obbligazioni "di scopo", vale a dire finalizzate al finanziamento di singole (specifiche) opere pubbliche. L'obbligazione deve essere garantita da beni immobili - per un valore almeno doppio - su cui non possono soddisfarsi se non i creditori obbligazionari.

Articolo 55

(Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo)

L'articolo 55 novella l'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che disciplina l'aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti di infrastrutture strategiche a contraente generale, prevedendo che esso avvenga mediante procedura ristretta. Il comma 2, oggetto della novella, prevede che per l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare; la novella consente di porre a base di gara anche il progetto definitivo.

Articolo 56

(Norma nel settore edilizio)

L'articolo 56 introduce la possibilità per i comuni di disporre la riduzione dell'aliquota di base dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati.

Articolo 57

(Ripristino IVA per housing sociale)

L'articolo 57 reca una serie di modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dirette ad assoggettare all'imposizione IVA le operazioni relative ad interventi su fabbricati destinati ad alloggi sociali; si prevede inoltre la possibilità per le imprese che operano nel settore immobiliare di optare per la contabilizzazione separata relativamente alle operazioni di cessione di immobili abitativi in esenzione IVA.

Articolo 58

(Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa)

Il **comma 1** dell'**articolo 58** reca novella all'art. 11, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, relativo alle procedure di approvazione degli accordi di programma per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa (cd. "Piano casa"), prevedendo che l'intesa con la Conferenza unificata debba essere resa nella seduta del CIPE con la quale sono approvati gli accordi di programma. Inoltre, le rimodulazioni degli interventi previsti dagli accordi sono parimenti approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sempre con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvati tutti gli atti aggiuntivi finalizzati all'utilizzo di nuove economie o di nuove risorse finanziarie rese disponibili. Conseguentemente, il **comma 2** novella anche il comma 2 dell'art. 4 del DPCM 16 luglio 2009, di approvazione del Piano casa, introducendo a quella disposizione identica modifica testuale.

Il **comma 3** stabilisce che agli accordi di programma si applicano le disposizioni dell'articolo 41, commi 4 e 5, del decreto legge n. 201 del 2011. Tale articolo 41 reca misure per le opere di interesse strategico: le misure ivi previste si applicheranno quindi anche alle procedure per gli accordi di programma previsti dalle norme sul piano casa.

Articolo 59

(Extragefitto IVA per le società di progetto per le opere portuali)

L'**articolo 59** novella l'articolo 18 della legge di stabilità 2012, concernente il finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione, al fine di attribuire alle società di progetto, in aggiunta ai benefici fiscali già previsti dallo stesso articolo, anche una percentuale del 25 per cento del maggiore gettito IVA relativo alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura portuale oggetto dell'intervento, per un periodo non superiore ai 15 anni.

Articolo 60

(Regime doganale delle unità da diporto)

L'**articolo 60**, con una novella all'articolo 36 del Testo unico doganale, consente alle navi da diporto non battenti bandiera nazionale o comunitaria di permanere stabilmente in ambito nazionale senza dover necessariamente procedere alla dismissione di bandiera ed alla conseguente iscrizione nei registri nazionali.

Articolo 61

(Anticipo recupero accise per autotrasportatori)

L'**articolo 61**, tramite una serie di modifiche al Regolamento sulle agevolazioni fiscali a favore dei trasportatori, consente agli autotrasportatori di anticipare le richieste di rimborso relative agli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, stabilendo altresì la non applicazione, a decorrere dal 2012, del previsto limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta. Si prevede inoltre, novellando l'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il rimborso a favore degli autotrasportatori di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate della maggiore accisa pagata.

Non è conforme alle regole sulle fonti modificare un regolamento con una fonte primaria.

Articolo 62

(Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari)

Il **comma 1** introduce l'obbligo della forma scritta per i contratti che abbiano ad oggetto la cessione di beni agricoli ed alimentari. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. Il **comma 2** reca il divieto di comportamenti sleali nei rapporti di filiera. Talune previsioni attinenti ai prodotti alimentari deteriorabili - abrogate al **comma 11** - vengono trafuse nel **comma 3** - che reca fissazione del termine di pagamento a 60 giorni per le cessioni di prodotti alimentari non deteriorabili, ridotto a 30 giorni per le transazioni di prodotti alimentari deteriorabili - e nel **comma 4**. Quest'ultimo dà fondamento normativo primario alla definizione di «prodotti alimentari deteriorabili».

L'efficacia di tutte le misure elencate è assicurata dall'applicazione di sanzioni amministrative, fino ad un massimo di 500.000 euro a seconda delle fattispecie, previste dai **commi 5, 6 e 7**); la destinazione dei relativi proventi è operata al **comma 9**.

La competenza a vigilare sul rispetto della norma e ad irrogare le relative sanzioni - ai sensi del **comma 8** - spetta all'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato. Il **comma 10** fa salve le azioni in giudizio delle associazioni di consumatori.

Articolo 63

(Attivazione nuovi "contratti di filiera")

L'intervento di cui al **comma 1** ha l'obiettivo di rilanciare gli investimenti nel settore agroalimentare: esso dovrebbe consentire l'utilizzo di risorse attraverso contratti di filiera e di distretto agroalimentari promossi dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico. La norma del **comma 2** consente di finanziare la quota in conto capitale, necessaria per l'attivazione del fondo relativo, utilizzando i rientri per capitale e interessi dei mutui erogati da ISA S.p.A., per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a favore dei contratti di filiera di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2003. Inoltre, in considerazione dei flussi previsti per i suddetti rientri, pari a circa 7 milioni di euro per anno, per il periodo compreso tra il 2014 e il 2020, si autorizza ISA S.p.A. ad anticipare le risorse in modo da garantire la copertura dei fabbisogni finanziari dei primi tre anni, fermi restando al **comma 3** i versamenti all'entrata, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio del Ministero.

Articolo 64

(Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929)

La disposizione in commento prevede misure di sostegno per l'accesso al credito in attuazione di una specifica decisione comunitaria che istituisce il "Fondo credito". Pertanto il **comma 1** integra le possibilità di intervento dell'ISMEA, disponendo che agisca non solo mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale, ma anche mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, a valere sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni. L'assunzione di rischio per garanzie è tipizzata al **comma 3**, mentre al **comma 2** si stabiliscono le modalità di erogazione dei finanziamenti, mediante un decreto interministeriale di cui si dichiara la natura non regolamentare.

Articolo 65

(Impianti fotovoltaici in ambito agricolo)

L'**articolo 65** esclude dai benefici, previsti dal decreto legislativo n. 28 del 2011, consistenti in una tariffa incentivante, gli impianti solari fotovoltaici collocati a terra in aree agricole (**comma 1**), salvaguardando, tuttavia, l'incentivo a favore degli impianti che abbiano conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e per coloro che abbiano presentato richiesta entro la medesima data, purché l'impianto entri in esercizio entro un anno, sempre dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (**comma**

2). Si prevede, inoltre, una agevolazione per gli impianti fotovoltaici costruiti a copertura di serre di produzione agricola, con l'applicazione della tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici (**comma 3**).

Articolo 66

(Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola)

L'**articolo 66** introduce una nuova normativa - in sostituzione di quella dettata dall'articolo 7 della legge di stabilità 2012 - in materia di alienazione a cura dell'Agenzia del Demanio dei terreni agricoli di proprietà dello Stato non utilizzabili per altre finalità istituzionali, mediante procedura negoziata per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore superiore a 100.000 euro. Anche le regioni, le province e i comuni possono vendere, per le finalità e con le modalità stabilite dalla presente norma, i beni di loro proprietà a vocazione agricola, avvalendosi dell'Agenzia del Demanio; si prevede altresì che ai terreni alienati non possa essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni.

Articolo 67

(Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca)

Il **comma 1**, nel novellare l'articolo 5 del decreto legislativo sulla pesca dell'acquacoltura, semplifica le procedure per l'attuazione delle convenzioni tra le organizzazioni di rappresentanza del settore e la Pubblica Amministrazione ampliandone il campo di operatività. L'ambito delle convenzioni viene ora esteso all'assistenza tecnica alle imprese di pesca, nell'ambito delle azioni previste dalla Politica Comune della Pesca dell'Unione europea, ed alle azioni di agevolazione per l'accesso al credito.

Articolo 68

(Repertorio nazionale dei dispositivi medici)

L'**articolo 68** riformula la disciplina di alcuni oneri finanziari a carico dei soggetti produttori o distributori di dispositivi medici, modificando alcune norme della finanziaria 2006.

La novella di cui alla **lettera b)** del **comma 1** sopprime la tariffa di 100 euro, che i summenzionati soggetti devono finora corrispondere al Ministero della salute sia per ogni dispositivo medico, da introdurre nella banca dati concernente il repertorio generale dei dispositivi medici, sia per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati.

Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi derivanti dalla soppressione della tariffa, la novella di cui alla **lettera a)** dello stesso **comma 1**

incrementa la misura del contributo dovuto allo Stato dalle imprese che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici.

Articolo 69

(Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi)

L'**articolo 69** in epigrafe reca una modifica all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che ha recepito due direttive comunitarie in materia di riconoscimento di qualifiche professionali. Tale disposizione prevede che il prestatore di servizi proveniente da altro Stato membro, il quale per la prima volta intende eseguire le sue prestazioni sul territorio nazionale, deve fornire una dichiarazione scritta contenente informazioni sui servizi che intende svolgere, nonché sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale.

La novella qui introdotta abroga il termine temporale di 30 giorni, salvo casi di urgenza, entro il quale il prestatore di servizi è tenuto a fornire tale dichiarazione, fermo restando che tale dichiarazione deve essere resa in anticipo.

Articolo 70

(Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese in particolari aree)

L'**articolo 70** attinge alla dotazione del Fondo istituito per le zone franche urbane. La relativa dotazione ora può anche essere destinata al finanziamento degli aiuti *de minimis* a favore delle piccole e medie imprese, in particolari aree geografiche.

Articolo 71

(Oggetto e ambito di applicazione)

L'**articolo 71** contiene l'oggetto e l'ambito di applicazione degli articoli da 71 ad 82, ricompresi nel capo II del decreto-legge in esame: "Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali", con l'eccezione dei diritti dovuti per l'assistenza al volo, di quelli per l'assistenza a terra e di quelli per l'assistenza ai disabili. Viene, inoltre, istituito un nuovo "diritto aeroportuale" a carico degli utenti degli aeroporti e dei gestori aeroportuali.

Articolo 72
(Definizioni)

L'articolo 72 contiene la definizione delle espressioni utilizzate negli articoli da 71 ad 82: aeroporto; gestore aeroportuale; utente dell'aeroporto; diritti aeroportuali; rete aeroportuale.

Articolo 73
(Autorità nazionale di vigilanza)

L'articolo 73, nelle more dell'istituzione dell'autorità indipendente di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 36, comma 1, del presente decreto, affida le funzioni di autorità di vigilanza e regolazione economica dei sistemi di tariffazione e dell'ammontare dei diritti aeroportuali ad una nuova direzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). Viene, inoltre, istituito un nuovo "diritto aeroportuale" a carico degli utenti degli aeroporti e dei gestori aeroportuali.

Articolo 74
(Reti aeroportuali)

L'articolo 74 disciplina il procedimento di individuazione delle reti aeroportuali presenti in Italia. L'Autorità di vigilanza può autorizzare il gestore aeroportuale ad applicare un sistema di tariffazione comune e trasparente.

Articolo 75
(Non discriminazione)

L'articolo 75 prevede che l'applicazione dei diritti aeroportuali non deve dar luogo a discriminazioni tra gli utenti dell'aeroporto. Fermo questo principio, è comunque consentita una modulazione dei diritti aeroportuali giustificata da motivi di interesse pubblico e generale, compresi quelli ambientali, utilizzando criteri di pertinenza, obiettività e trasparenza.

Articolo 76
(Determinazione diritti aeroportuali. Consultazione)

L'articolo 76 fissa il procedimento ed i principi per la determinazione dei diritti aeroportuali da parte dell'Autorità di vigilanza.

Articolo 77
(Trasparenza)

L'articolo 77 disciplina le procedure di consultazione tra utenti e gestori aeroportuali.

Articolo 78
(Norme di qualità)

L'articolo 78 disciplina la procedura per la conclusione di un accordo tra utenti e gestore aeroportuale sul livello di servizio.

Articolo 79
(Differenziazione dei servizi)

L'articolo 79 disciplina qualità e estensione di particolari servizi, terminali o parti di terminali degli aeroporti, per fornire servizi personalizzati ovvero terminali o parti di terminali specializzati.

Articolo 80
(Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva)

L'articolo 80 concerne le gestioni aeroportuali dove le infrastrutture e i servizi sono offerti in regime di esclusiva ove, quindi, non vi sono alternative per gli utenti che utilizzano le infrastrutture o richiedono i servizi.

Articolo 81
(Aeroporti militari aperti al traffico civile)

L'articolo 81 stabilisce che, negli aeroporti militari aperti al traffico civile, la determinazione dei diritti aeroportuali viene effettuata tendo conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica militare. Questa stipula un'apposita convenzione con il gestore, nella quale sono definiti le infrastrutture e i servizi forniti e sono individuate le modalità per il ristoro dei costi.

Articolo 82
(Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo 82 stabilisce che dall'attuazione degli articoli da 71 ad 82, ricompresi nel capo II del decreto-legge in esame, recante "Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali”, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti che sono stati loro attribuiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 83

(Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

Il **comma 1** accoglie il rilievo della Commissione europea - che ha aperto la procedura di infrazione n. 2010/4188 sulla norma che impedisce la sollecita presentazione di una richiesta di autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti medicinali generici, se protetti da un brevetto o da un certificato complementare di protezione (limitando la possibilità di presentazione della richiesta a decorrere da un anno in anticipo rispetto alla scadenza del brevetto) - prevedendo che, all'articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1-*bis* è soppresso.

Articolo 84

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107)

L'**articolo 84** reca una serie di modifiche al Regolamento sulle tasse e i diritti marittimi, dirette a prevedere l'applicazione identica delle tasse di ancoraggio e delle tasse portuali ai traffici nazionali ed a quelli intracomunitari.

Non è conforme alle regole sulle fonti modificare un regolamento con una fonte primaria.

Articolo 85

(Sperimentazioni cliniche multicentriche)

Il **presente articolo** modifica la disciplina della procedura relativa alle sperimentazioni cliniche multicentriche sull'uomo di medicinali per uso clinico.

Si ricorda che la sperimentazione clinica multicentrica è effettuata - in base ad un unico protocollo - in più di un centro e, di conseguenza, viene eseguita da più sperimentatori; i centri in cui si svolge la sperimentazione possono essere ubicati solo in Italia oppure in Italia ed in altri Stati.

Articolo 86

(Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione)

L'**articolo 86** intende fare fronte alla procedura di infrazione comunitaria 2011/4079, con la quale la Commissione contesta alla Repubblica italiana di aver

affidato direttamente a Poste italiane il servizio di gestione automatizzata dei pagamenti dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche automobilistiche e dei servizi connessi, quando invece le regole europee richiedono la gara pubblica.

Il comma 1 va riformulato perché vuole sopprimere il secondo periodo dell'articolo 4, comma 171, della legge 350/2003 che però consta di un solo periodo.

Articolo 87

(Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti)

Il presente articolo introduce due modifiche al codice della proprietà industriale. L'articolo 201 del codice stabilisce che nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi può essere conferito mandato ad essere rappresentati soltanto agli iscritti nell'albo dei consulenti in proprietà industriale ovvero ad avvocati iscritti nel proprio albo. Lo stesso articolo stabilisce, peraltro, che nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato in relazione a tali procedimenti. Il **comma 1** del presente articolo, aggiunge un nuovo comma *4-bis*: esso prevede che i cittadini dell'Unione europea abilitati all'esercizio della medesima professione in un altro Stato possono essere iscritti all'albo dei consulenti. Il successivo **comma 2**, modificando l'articolo 203 del medesimo codice, stabilisce che i suddetti prestatori transfrontalieri di servizi di consulenza in materia di proprietà industriale devono intendersi automaticamente iscritti all'albo a seguito della trasmissione al Consiglio dell'ordine, da parte dell'autorità competente, della dichiarazione preventiva di attività resa dal professionista transfrontaliero. Le modalità di invio e i contenuti di tale dichiarazione sono disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, che ha recepito una direttiva comunitaria sul riconoscimento delle qualifiche professionali. *Si rileva che tale articolo è oggetto di modifica, nella parte in cui prevedeva un termine temporale per l'invio della dichiarazione, da parte dell'articolo 69 del presente decreto-legge.* Il comma 2 specifica inoltre che "l'iscrizione rileva ai soli fini dell'applicazione delle norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alla qualifica professionale".

Articolo 88

(Applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi per le società, a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione)

L'**articolo 88**, tramite una modifica all'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi, prevede l'applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi nei confronti delle società il cui capitale sociale è

sottoscritto prevalentemente da enti pubblici fornitori di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione.

Articolo 89

(Pagamento delle somme dovute all'Unione europea in relazione ad aiuti di Stato concessi illegittimamente in materia di contratti di formazione e lavoro)

Il **presente articolo** riguarda il pagamento della somma forfettaria di 30 milioni di euro, nonché delle eventuali somme successive, che l'Italia deve versare in favore dell'Unione europea, in base alla sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 17 novembre 2011, concernente la causa C-496/09. Si ricorda che tale sentenza ha condannato l'Italia per il mancato recupero integrale - secondo i termini e le modalità indicati dalla Commissione europea - degli aiuti di Stato concessi illegittimamente (alla stregua dell'ordinamento comunitario) in relazione al previgente istituto dei contratti di formazione e lavoro.

Articolo 90

(Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese)

Il **comma 1** opera alcune modifiche all'articolo 31 del decreto legge n. 98/2011, al fine di favorire l'accesso al c.d. *venture capital* e sostenere l'avvio e la crescita di nuove imprese, prevedendo specifici incentivi a vantaggio dei sottoscrittori di "Fondi di *Venture Capital*" specializzati nelle fasi iniziali di avvio delle nuove imprese. La novella elimina il requisito per cui tali fondi debbano essere tra quelli armonizzati UE; neppure si prevede più che le società debbano avere sede legale nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea (o dello Spazio Economico Europeo), a condizione che abbiano con l'Italia un accordo che consenta un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali; esse devono ora avere sede operativa in Italia. Inoltre, non si prevede più che esse debbano essere detenute in via prevalente da persone fisiche, sia in forma diretta che indiretta, ma si richiede invece che le relative quote od azioni siano direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche.

La novella aggiunge che le quote di investimento oggetto delle misure devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola e media impresa destinataria su un periodo di dodici mesi.

Articolo 91

(Modifiche alla disciplina del trasferimento all'estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura d'infrazione n. 2010/4141)

L'**articolo 91** novella l'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevedendo la possibilità, nei casi di trasferimento di residenza in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella c.d. *white list*, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, di vedersi applicata la sospensione degli effetti del realizzo; si demanda altresì ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare l'adozione delle necessarie disposizioni di attuazione.

Articolo 92

(Tutela procedimentale dell'operatore in caso di controlli eseguiti successivamente all'effettuazione dell'operazione)

L'**articolo 92** modifica l'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, concernente le dogane, al fine di apprestare una tutela procedimentale per l'operatore nel caso di controlli eseguiti successivamente all'effettuazione dell'operazione doganale, prevedendo in particolare un termine di 30 giorni dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale per comunicare osservazioni e richieste all'Ufficio doganale; viene, inoltre, adeguato alla nuova disciplina il c.d. Statuto del contribuente.

Articolo 93

(Preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o committente dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica)

L'**articolo 93** modifica l'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica sull'IVA, prevedendo per il contribuente - a seguito del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto o della maggiore imposta (e delle relative sanzioni e interessi) - il diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi; in tale ipotesi, il cessionario o il committente potranno esercitare il diritto alla detrazione al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di corresponsione dell'imposta.

Articolo 94

(Domanda di sgravio dei diritti doganali)

L'**articolo 94** è diretto a consentire il ricorso giurisdizionale alla competente commissione tributaria avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati dall'autorità doganale nelle ipotesi di cui agli articoli 871 e 905 del Regolamento (CEE) n. 2454/1993.

Articolo 95

(Modifiche alla unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie)

L'**articolo 95** reca una serie di novelle all'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con il quale è stata disposta l'unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie. Per effetto di tali modifiche: viene espressamente soppressa l'esclusione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria dall'applicazione dell'aliquota al 20 per cento; viene confermata la tassazione sui fondi pensione esteri istituiti negli Stati UE e aderenti allo Spazio economico europeo inclusi nella c.d. *white list*; viene prevista l'applicazione dell'aliquota del 12,50 per cento su proventi di pronti conto termine su titoli pubblici emessi da Stati esteri *white list*; viene infine abrogata la norma che prevede che sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari maturati fino al momento dell'anticipato rimborso, è dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento, se il rimborso ha luogo entro diciotto mesi dall'emissione.

Articolo 96

(Residenza OICR)

L'**articolo 96** reca una serie di novelle all'articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi, dirette ad assoggettare gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti nel territorio dello Stato all'imposta sul reddito delle società (IRES), prevedendo al contempo l'esenzione dalla stessa imposta se il fondo o il soggetto incaricato della gestione è sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.

Articolo 97

(Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286)

L'**articolo 97** reca modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, nonché al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, resesi necessarie a seguito della revisione della normativa europea in materia di controllo di autenticità ed

idoneità delle banconote e delle monete in euro. Le modifiche apportate sono finalizzate a disciplinare le modalità di trasmissione di banconote e monete in euro sospette di falsità o non idonee alla circolazione alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), nonché la trasmissione dei relativi dati e informazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze; viene disciplinata tra l'altro anche la competenza della Banca d'Italia e del Centro nazionale di analisi delle monete (*Coin National Analysis Centre* - CNAC) istituito presso l'IPZS - rispettivamente con riguardo a banconote e monete - per quanto concerne i controlli sui gestori del contante e i *test* sulle apparecchiature utilizzate dagli stessi per il trattamento di banconote e monete. Viene altresì conferita esclusivamente al Ministero dell'Economia e Finanze l'individuazione delle modalità di attuazione della trasmissione di dati e informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e monete.

Ultimi dossier del Servizio Studi

319	Dossier	Spagna Sistema elettorale. Elezioni 2011. (<i>edizione provvisoria</i>)
320	Documentazione di base	Il programma nucleare iraniano e l'AIEA: recenti documenti
321	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2769 "Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale" La Corte penale internazionale: profili giuridico-internazionali
322	Dossier	Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale - Disegni di legge costituzionale AA.SS. nn. 3047, 2834, 2851, 2881, 2890 e 2965
323	Testo a fronte	Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (con le modifiche approvate alla Camera in sede referente) - Le novelle - Ed. provvisoria
324	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3074 "Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri"
325	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3075 "Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile"
326	Dossier	Le organizzazioni nazionali della Croce Rossa in alcuni Paesi europei (Francia, Germania, Regno Unito, Spagna)
327	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3080 "Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni"
328/I	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3110 "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" Vol. I - Indice per materia
328/II	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3110 "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" Vol. II - Le novelle
328/III Tomo 1	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3110 "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" Titolo I Concorrenza (artt. 1-40) Vol. III - Tomo 1
328/III Tomo 2	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3110 "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" Titolo II Infrastrutture (artt. 41-67) Titolo III Europa (artt. 68-97) Vol. III - Tomo 2

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".